

Proposta di legge regionale

n. 27

**Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)**

presentato dai Consiglieri del PD-Sinistra VdA
il 17 luglio 2014

Proposta di legge regionale n.

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Relazione

L'esperienza di questo primo anno di attività del Consiglio regionale, dalle elezioni del 2013, ha dimostrato le difficoltà che si presentano nel governare con una maggioranza di 18 consiglieri regionali.

Per adempiere più agevolmente alle funzioni del Consiglio sarebbe necessario un rapporto di collaborazione tra maggioranza e minoranza che, però, non è sempre realizzabile e che può generare equivoci, condizionamenti e limitazioni dei rispettivi ruoli.

Riteniamo quindi necessario introdurre uno strumento che garantisca il pieno funzionamento dell'assemblea legislativa nel rispetto della pluralità e della distinzione di ruoli fra maggioranza e opposizione, pur consentendo ampie forme di cooperazione e di collaborazione tra le stesse.

Si propone, pertanto, una modifica della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), con l'introduzione di una "norma anti-pareggio" che consenta di evitare una ripartizione tra maggioranza e minoranza di 18 seggi a 17, prevedendo il ballottaggio nel caso in cui nessuna forza politica o coalizione superi il 50% più 1 di voti validi e premiando la forza politica o la coalizione vincente al ballottaggio con l'attribuzione di 21 seggi.

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 50)

1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

- a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:
 - 1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

- 2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c), evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;
 - 3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;
 - 4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);
- b) se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:
- 1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;
 - 2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;
- c) se nessuna lista singola o gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo 50bis."

2. Il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 50bis)

1. Il comma 7 dell'articolo 50bis della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

- "7. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce 21 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'articolo 50, commi 4 e 5."